

CONTRATTO PER IL NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE ED EVENTUALE FORNITURA DI MERCE E SERVIZI

TRA

domiciliata in _____ (_____)
alla via _____ n° _____ cod. fiscale/P.Iva _____
telefono _____ e-mail _____ Pec _____
in persona di _____
una parte e qui di seguito per brevità il “**Conduttore**” o anche il “**Cliente**”

E TRA

con sede legale in _____ (_____)
via _____ n° _____
iscritta al Registro Imprese di _____ cod. fiscale/P.Iva _____
dall’altra parte e qui di seguito per brevità indicata anche semplicemente come “**Fornitore**” o anche il “**Locatore**”,

premessso che

- Il Fornitore è in legittimo possesso delle attrezzature (di seguito anche semplicemente il “**Materiale**”) di cui all’ prospetto che si allega al presente contratto affinché ne formi parte integrante e sostanziale sotto la lettera A) denominato Elenco Materiale Oggetto del Noleggio;
- il Conduttore dichiara di aver scelto sotto la propria esclusiva responsabilità il Materiale, in relazione alla marca, al modello ed al tipo ed in funzione delle caratteristiche tecniche da lui stesso richieste, del rendimento auspicato e delle proprie necessità e di volerlo ricevere in locazione dal Fornitore;
- il Conduttore dichiara, inoltre, di avere convenuto con il Fornitore i termini, le modalità e le condizioni specifiche della fornitura, ivi incluso il luogo di consegna;
- il Conduttore riconosce, infine, che il Fornitore non potrà essere ritenuta responsabile per nessun titolo, ragione o causa, per fatti o atti esclusivamente imputabili al Conduttore stesso;
- il Fornitore sulla base della presente proposta e della documentazione comprovante la situazione giuridica, amministrativa ed economico patrimoniale del Conduttore, si è dichiarata disposta a concederlo in locazione a quest’ultimo il Materiale.

tutto ciò premesso

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Premesse

1.1. Le Premesse e le Condizioni Generali del Fornitore - che il Cliente dichiara di ben conoscere, avendole ricevute dal Fornitore prima della sottoscrizione del presente contratto e che comunque sono disponibile sempre sul sito web del fornitore, di seguito le “**Condizioni Generali**” – costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

1.2. Per patto espresso, in caso di contrasto tra le Condizioni Generali e quanto previsto dal presente contratto, le previsioni di quest’ultimo prevarranno.

1.3. Gli allegati al presente contratto ne costituiscono sua parte integrale e sostanziale.

2. Oggetto e durata

2.1. Il presente contratto ha per oggetto la locazione al Conduttore, che accetta, del Materiale dietro il pagamento del corrispettivo, degli eventuali oneri di prelocazione, delle spese e commissioni indicati negli omonimi punti dell'allegato al presente contratto, denominato Condizioni di Noleggio (di seguito le "Condizioni Particolari").

2.2. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore NON riconosce al Conduttore alcun diritto di acquisto della proprietà del Materiale stesso.

2.3. Il Locatore garantisce la proprietà del Materiale, il suo pacifico godimento e la sua libertà da pesi o vincoli, con esclusione del fatto del terzo o della forza maggiore, che rimarranno a carico del Conduttore.

2.4. Il presente Contratto decorre dal ____ / ____ / 20__ sino al ____ / ____ / 20__

3. Corrispettivo

3.1. Il Conduttore ha l'obbligo di versare al Locatore, con periodicità (barrare la casella relativa al caso che ricorre)

Mensile Trimestrale Semestrale Annuale

in via anticipata, il corrispettivo della locazione suddiviso in canoni periodici di importo pari ed indicato nelle Condizioni di Particolari (di seguito il "Corrispettivo").

3.2. Il Corrispettivo sarà addebitato automaticamente secondo la modalità prescelta (barrare la casella che eventualmente ricorre):

RID

Ricevuta Bancaria appoggiata sul conto corrente del Cliente IBAN IT _____

Rimessa diretta (per contanti o assegno - entro i limiti di legge)

3.3. Resta espressamente inteso e convenuto che qualsiasi contestazione dovesse insorgere tra il Fornitore e il Conduttore, questi non avrà diritto di sospendere, interrompere o ritardare il pagamento di qualunque importo dovuto in forza del presente contratto, rinunciando espressamente ad ogni eventuale diritto di riduzione, ritenzione o compensazione.

3.4. I Corrispettivi ed i canoni saranno tutti gravati di IVA ai sensi di legge.

4. Oneri di prelocazione

4.1. Dal giorno della consegna del Materiale fino a quello di inizio della decorrenza del contratto, ossia fino al primo giorno del primo dei periodi indicati al comma 3.1 del presente contratto immediatamente successivo, il conduttore è tenuto, inoltre, a corrispondere al Locatore un'indennità giornaliera di prelocazione, pari ad 1/30 del canone mensile di locazione.

4.2. Gli oneri di prelocazione saranno pagati in via anticipata all'atto di perfezionamento del contratto mediante rimessa diretta dietro presentazione di idonea fattura da parte del Locatore, ovvero, se così indicato dal Locatore, mediante addebito automatico secondo la modalità prescelta di cui al comma 3.2.

5. Interessi di mora, imposte e tasse

5.1. In caso di ritardo di qualunque pagamento dovuto dal Conduttore in forza del presente contratto e senza che sia necessaria la sua preventiva costituzione in mora, saranno dovuti al Locatore dal giorno di scadenza fino a quello dell'effettivo soddisfo interessi di mora nella misura indicata nelle Condizioni Particolari.

5.2. L'interesse di mora è determinato sulla base del tasso di riferimento della BCE pro tempore vigente maggiorato di 7 punti.

5.3. Ogni tributo, imposta o tassa, così come ogni altro eventuale onere di legge, derivante dalla detenzione e/o dall'utilizzo del Materiale, sarà ad esclusivo carico del Conduttore.

6. Consegna del Materiale e accollo dei rischi

6.1. Il Conduttore, con la sottoscrizione del presente contratto, dà atto di ben conoscere che:

a) il Fornitore non è il fabbricante del Materiale,

b) il Materiale è stato regolarmente manutentato sino alla data di consegna,

c) il materiale è dunque stato prodotto da terza parte avete causa con il Fornitore (di seguito il "Costruttore"),

d) tutte le garanzie, compresa quella di idoneità della cosa e di buon funzionamento sono rilasciate e fornite dal Costruttore direttamente,

e) così come tutte le certificazioni previste dalle pro tempore vigenti norme e regolamenti.

6.2. La consegna del Materiale avverrà entro la data indicata nelle Condizioni particolari, salvo forza maggiore e/o comunicazione scritta, trasmessa dal Locatore al Conduttore che, spiegandone le motivazioni, indichi una diversa data di consegna, ma comunque non successiva all'ultimo giorno del terzo mese successivo a quello nel quale era prevista la consegna originariamente.

6.3. Il Locatore assume l'obbligo di consegnare al Conduttore solo il Materiale che sia conforme alla normativa antinfortunistica vigente e provvisto della marcatura CE. Il Conduttore da parte sua dichiara di essere un datore di lavoro ovvero di agire nel pieno

rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e, in particolare, di quanto previsto nel D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni; pertanto, il Conduttore non potrà procedere al godimento del Materiale se questo risulti, comunque, privo dell'eventuale certificazione o omologazione obbligatoria di accompagnamento prevista dalla normativa vigente, nonché della marcatura CE. Al momento della consegna il Conduttore dovrà procedere in contraddittorio con il personale del Fornitore, o suoi preposti o incaricati, al collaudo del Materiale, verificando il suo perfetto funzionamento e l'inesistenza di ogni vizio o difetto, anche occulto, il corretto funzionamento delle misure di sicurezza, nonché la completa conformità alla normativa di riferimento vigente, alla marcatura CE ed alla eventuale certificazione antinfortunistica o di omologazione di accompagnamento.

6.4. La consegna del Materiale si intenderà avvenuta nel momento in cui il Fornitore l'avrà messo a disposizione del Conduttore, il quale, ultimata la verifica di quanto consegnato, si obbliga a sottoscrivere la documentazione eventualmente predisposta a tal fine dal Fornitore, attestante la avvenuta consegna.

7. Vizi del materiale

7.1. Il Locatore, provvedendo all'acquisto del Materiale dal costruttore a seguito della espressa richiesta del Conduttore di riceverlo in locazione, non è responsabile nei suoi confronti per il risarcimento dei danni nel caso in cui il Materiale stesso sia affetto da vizi che ne impediscano il godimento o ne diminuiscano in modo apprezzabile l'idoneità all'uso previsto. Il Conduttore, pertanto, rinuncia espressamente ad avanzare verso il Locatore qualsiasi pretesa di risarcimento danni il cui titolo dipenda o derivi da vizi, difetti o mancanza di qualità del Materiale.

7.2. Pertanto, se al momento della consegna il Materiale è affetto da vizi che ne impediscono il godimento o ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso previsto, salvo che tali vizi al momento delle trattative con il Fornitore non erano già conosciuti dal Conduttore ovvero erano da questi facilmente conoscibili e sono stati in ogni caso ignorati e taciuti al Locatore, il Conduttore deve rifiutare la consegna e deve darne notizia, entro due giorni dalla constatazione, con raccomandata a.r. o PEC, anticipata a mezzo telefax, al Fornitore ed al Locatore, specificando dettagliatamente i vizi riscontrati, il tutto a pena di decadenza.

7.3. In questi casi l'efficacia del contratto di locazione resta sospesa in attesa dell'accertamento, in contraddittorio tra Costruttore, Locatore e Conduttore, dell'esistenza del vizio e della sua gravità. Il Conduttore accetta fin d'ora che la contestazione con il Costruttore potrà essere risolta da un arbitro amichevole compositore che sarà nominato su richiesta della parte più diligente dal Presidente del Tribunale di cui al comma 20.1, che giudicherà ai sensi dell'art. 1349 c.c. senza formalità di procedura ed in via inappellabile. La decisione dell'arbitratore sarà comunicata al Conduttore, al Costruttore ed al Locatore entro 40 giorni dalla sua data di nomina e farà stato nei confronti di tutte le parti. Se il vizio è tale da impedire il godimento completo del Materiale, il contratto di locazione potrà essere risolto dal Conduttore a mezzo comunicazione scritta al Locatore entro 30 giorni dall'accertamento del vizio stesso.

7.4. Il Conduttore accetta che la mancata comunicazione nei predetti termini del rifiuto di ricevere il Materiale equivale, a tutti gli effetti di cui al presente contratto, come piena ed incondizionata accettazione del Materiale stesso.

7.5. Resta inteso che il Conduttore dovrà sempre informare preventivamente il Locatore di ogni azione o eccezione che a qualsiasi titolo intendesse eventualmente intraprendere contro il Costruttore, obbligandosi a tenerlo indenne da ogni qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che direttamente o indirettamente dovesse o potesse derivargli.

7.6. Per nessuna ragione il Conduttore dovrà restituire il Materiale al Costruttore, se non previa espressa autorizzazione scritta del Fornitore.

8. Uso del materiale, spese di manutenzione e riparazione, addizioni e migliorie

8.1. Il Conduttore si obbliga a custodire, pulire con cadenza almeno settimanale ed utilizzare il Materiale con la necessaria diligenza e secondo la destinazione e le prescrizioni del Costruttore e del Fornitore, ivi inclusa ogni indicazione o prescrizione contenuta nella scheda tecnica o nel manuale d'uso, utilizzandolo e/o facendolo utilizzare dal proprio personale nel pieno rispetto delle previsioni contenute nella normativa vigente in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro che, in quanto datore di lavoro, dichiara di ben conoscere ed applicare; a curarne la conservazione servendosi per l'uso proprio, senza apportare modifiche, innovazioni, addizioni o migliorie di qualunque genere che non siano state autorizzate dal Locatore.

8.2. Tutte le spese necessarie per la manutenzione ed il ripristino del funzionamento, incluse quelle per le riparazioni e le parti di ricambio, sono ad esclusivo carico del Fornitore, il quale curerà la manutenzione del materiale, la sua sanificazione periodica nei normali orari di lavoro. Il Conduttore, dunque, consentirà al Locatore ed al suo personale potranno di accedere ai locali ove è ubicato il Materiale.

8.3. Senza una preventiva autorizzazione scritta del Locatore, al Conduttore è fatto divieto di mutare il luogo di collocazione del Materiale, così come di apportare modifiche in tutto od in parte al Materiale stesso. Eventuali addizioni e/o migliorie che non potranno essere separate senza danno del Materiale diverranno in ogni caso di proprietà del Fornitore senza alcun obbligo di

indennizzo o compenso in favore del Conduttore.

8.4. Durante il normale orario di lavoro, tramite propri incaricati, il Locatore è autorizzato a visionare e controllare lo stato di conservazione e manutenzione del Materiale e su sua richiesta il Conduttore dovrà provvedere a contrassegnare il Materiale in modo visibile, affinché sia identificato come di proprietà del Locatore.

8.5. Il Conduttore si obbliga, a suo esclusivo onere e spesa, a dare corso a tutte le pratiche necessarie all'ottenimento delle autorizzazioni di legge e di ogni altro permesso amministrativo connesso all'utilizzo del Materiale e si impegna ad osservare ogni disposizione di legge e/o di regolamento amministrativo, nonché tutte le prescrizioni del produttore e/o del Fornitore relative, in particolare, alla detenzione, pulizia, conservazione, trasporto e utilizzo del Materiale.

8.6. È espressa ed esclusiva responsabilità del Conduttore, che in tal senso manleva il Locatore, assicurare in relazione agli allacci ai quali sarà collegato eventualmente il Materiale: (i) la qualità e la potabilità dell'acqua uscente dalle tubature, (ii) la regolarità e conformità alle norme dell'impianto elettrico, (iii) la regolarità degli scarichi fognari e del trattamento delle acque, oltre che (iv) l'agibilità anche amministrativa, la salubrità, l'igiene e l'idoneità a tal fine dei locali ove il Materiale sarà ubicato.

8.7. Il Conduttore autorizza sin d'ora espressamente il Locatore ed il suo personale a verificare, anche periodicamente, quanto previsto al comma 8.6.

8.8. Qualora il Materiale sia allacciato alla rete idrica:

a) il Conduttore si obbliga ad effettuare annualmente, a proprie spese, l'analisi chimico/fisico e batteriologica dell'acqua al punto di raccordo tra il Materiale e la(le) tubazione di alimentazione secondo quanto prescritto dal D. Lgs.18/2023 sulla "qualità dell'acqua destinata al consumo umano" e dovrà, quale "gestore della distribuzione idrica interna", garantire il rispetto di quanto previsto all'art. 9 c. 1 della legge citata, nonché più in generale il rispetto di quanto previsto dalle leggi di settore e dalle normative locali al fine di assicurare la salubrità e potabilità dell'acqua. Il primo prelievo di acqua da analizzare verrà effettuato dal Locatore antecedentemente o al momento dell'allaccio del primo dei Materiali prelevando un campione d'acqua in entrata dalla rete. Copia delle analisi verrà inviata al Cliente entro 15 giorni dalla consegna delle stesse al Locatore. Qualora le analisi delle acque evidenziassero che le stesse non siano destinate al consumo umano ciascuna delle parti potrà risolvere immediatamente il presente contratto, senza che l'altra parte possa sollevare eccezione alcuna.

b) Il Conduttore dovrà eseguire a sue spese con cadenza non superiore all'anno le analisi chimico/fisico e batteriologica dell'acqua uscente dalla rete e dovrà trasmetterle immediatamente al Locatore a mezzo raccomandata a.r. o pec, qualora dalle risultanze delle analisi emergesse che l'acqua della rete non è idonea al consumo umano; in tal caso il Locatore dovrà senza indugio alcuno disalimentare il Materiale ed inibire l'erogazione dell'acqua attraverso quest'ultimo.

9. Obbligo di denuncia, tutela della proprietà

9.1. Il Conduttore si obbliga a comunicare immediatamente e per iscritto al Locatore, a mezzo di raccomandata a. r. o PEC, anticipata via e-mail, ogni eventuale azione, domanda, richiesta e/o pretesa che terzi dovessero avanzare in relazione al Materiale. In particolare, il Conduttore comunicherà immediatamente ogni procedimento di esecuzione forzata, sequestro o altra misura cautelare, preannunciata od eseguita, che dovesse essere avviata sul Materiale ovvero sull'immobile in cui il Materiale è collocato, inviando al Fornitore il verbale di pignoramento o il provvedimento cautelare eseguito ed indicando il nome e l'indirizzo del creditore procedente. Le spese e gli oneri relativi alla procedura, così come gli onorari professionali di difesa, saranno integralmente a carico del Conduttore.

10. Responsabilità del Conduttore

10.1. Il Conduttore fin dal momento della consegna e per tutta la durata della locazione è responsabile di tutti i danni a persone, animali e cose derivanti dal godimento ed utilizzo del Materiale, anche se derivanti da suoi vizi, difetti o malfunzionamento. Fatto salvo solo il caso di erronea o mancata manutenzione e quello di erronea o mancata sanificazione del Materiale, in ogni altro caso il Conduttore esonera il Locatore da ogni e qualsiasi responsabilità in conseguenza dell'uso del Materiale e si impegna a manlevarlo dalle richieste e pretese di terzi, ivi compresa la Pubblica Amministrazione, per tutte le conseguenze dannose o comunque pregiudizievoli che si potessero verificare per qualsiasi motivo, anche per caso fortuito e/o forza maggiore, in seguito all'acquisto della sua proprietà, nonché, salvo quanto previsto nel precedente Art. 7, in ordine a qualsiasi ipotesi di mancato godimento dello stesso in qualsiasi periodo della locazione si verificano, quale che sia la causa di tali eventi, accollandosi, pertanto, i relativi rischi.

11. Assicurazione del Materiale

11.1. Il Locatore ha coperto i rischi da responsabilità civile afferenti e/o derivanti dal Materiale con idonea polizza di assicurazione stipulata con primaria compagnia di assicurazione nazionale, che provvederà a rinnovare a sue spese per tutta la durata della presente locazione.

11.2. Analogamente il Condatore ha l'obbligo di assicurare, presso una primaria compagnia assicurativa nazionale, a sue spese e per tutta la durata della locazione, con polizza "All Risks" il Materiale che ne forma oggetto.

11.3. Entrambe le suddette polizze di assicurazione saranno state stipulate con la previsione di un indennizzo di importo adeguato e tale da poter garantire la sostituzione e/o il ripristino del Materiale colpito dal sinistro ed i danni cagionabili in funzione dell'ubicazione del Materiale stesso.

11.4. Resta inteso che in caso di mancato indennizzo da parte della compagnia assicurativa scelta dal Condatore, questi dovrà provvedere a proprie spese al ripristino o alla riparazione del Materiale danneggiato.

11.5. In caso di danni derivanti da sinistro, il cui indennizzo dovrà essere pagato dalla Compagnia di assicurazione o da terzi, qualora il Condatore abbia provveduto a sostituire a proprie spese il Materiale danneggiato, avrà diritto a percepire l'indennizzo assicurativo o il risarcimento del danno da parte del terzo. In tale ipotesi, il Locatore trasferirà al Condatore gli eventuali indennizzi ricevuti dalla compagnia di assicurazione o da terzi in relazione ai sinistri medesimi.

12. Clausola risolutiva espressa

12.1. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il Locatore ha facoltà di risolvere di diritto il contratto di locazione senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio di una lettera raccomandata a.r. o PEC contenente la dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola, nei seguenti casi: (i) qualora il Condatore, al momento della stipula abbia fornito informazioni non vere o abbia taciuto fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio e/o dell'opportunità di concludere il Contratto o tali da rendere maggiormente difficoltosa e/o pregiudicare la regolare esecuzione del rapporto stesso; (ii) qualora ci sia stato un mutamento sostanziale nella situazione patrimoniale del Condatore che abbia ridotto le garanzie economico patrimoniali in base alle quali è stato concluso il Contratto, ovvero il suo comportamento faccia ritenere che non sia più in grado di adempiere correttamente alle obbligazioni assunte o renda ragionevolmente difficoltoso l'esercizio dei diritti del Locatore derivanti dal Contratto; - qualora il Condatore venga sottoposto a procedure esecutive o risulti protestato; (iii) qualora il Condatore non provveda, in tutto o in parte, al pagamento in favore del Locatore di due canoni, anche non consecutivi, ovvero agli oneri di prelocazione; (iv) qualora il Condatore sia inadempiente, in tutto o in parte, agli obblighi previsti negli articoli: 6 (consegna del Materiale e accollo dei rischi), 7.2 (Materiale inutilizzabile), 8 (Uso del Materiale), 9 (Tutela della proprietà), 11 (Assicurazione del Materiale), 15 (Divieto di sublocazione e cessione del Contratto), 16 (Obblighi di comunicazione).

13. Effetti della risoluzione del Contratto

13.1. A seguito della intervenuta risoluzione di diritto del contratto, il Condatore dovrà restituire immediatamente il Materiale nel luogo indicato dal Locatore e pagare i corrispettivi periodici maturati fino alla data della risoluzione maggiorati degli eventuali interessi di mora al tasso legalmente previsto per detti interessi moratori, nonché di ogni spesa, onere o tributo che il Locatore abbia sopportato in ragione di detta risoluzione o che sia a questa dovuta in forza del presente contratto.

13.2. Il Locatore ha inoltre facoltà di pretendere, in aggiunta al risarcimento dovuto in forza del successivo art. 14 per l'eventuale eccessivo deterioramento del Materiale e per il suo eventuale ulteriore uso, il risarcimento del danno subito a seguito dell'anticipata risoluzione del contratto, che in via preventiva ed astratta, salvo ed impregiudicato il diritto a pretendere l'eventuale maggior danno, viene quantificato nella penale di risoluzione pari alla maggior somma tra un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita, dal cui computo vanno detratti gli eventuali indennizzi dovuti ai sensi dell'art. 1591 c.c., e la somma di tre canoni periodici. La penale non è dovuta se gli indennizzi dovuti ai sensi dell'art. 1591 c.c., nella misura indicata nel successivo art. 14, coprono tutta la durata residua della locazione.

14. Restituzione del Materiale e proroga del Contratto

14.1. Al termine della durata della locazione e senza bisogno di espressa richiesta o intimazione, il Condatore dovrà restituire, a propria cura e spese, il Materiale al Locatore nel luogo da questi indicato, completo di ogni accessorio, variante o allestimento indicati nella fattura emessa dal Fornitore e/o riportati nel Verbale di consegna.

14.2. Il Materiale dovrà essere in buono stato di conservazione, salvo il deterioramento per un uso normale, in caso contrario il Condatore dovrà provvedere prontamente alla sua rimessa in pristino oppure potrà concordare direttamente con il Locatore il pagamento di una congrua somma a titolo di risarcimento. Il Condatore si obbliga a non pretendere dal Locatore alcun indennizzo per miglioramenti e/o addizioni, anche se da questo autorizzati, che rimarranno pertanto acquisiti al Materiale, salvo che la loro asportazione sia possibile senza suo danno alcuno.

14.3. In caso di ritardo nella restituzione, fermo restando il diritto del Locatore di agire nelle sedi più opportune per il recupero anche forzoso del Materiale dal Condatore, il Locatore ai sensi dell'art. 1591 c.c. ha facoltà di pretendere il pagamento di un indennizzo per l'ulteriore uso del Materiale stesso nella misura giornaliera di 1/30 di ciascun canone mensile indicato nelle Condizioni Particolari.

14.4. Qualora, invece, il Condattoe abbia adempiuto a tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto (in particolare abbia pagato ogni importo a qualsiasi titolo dovuto e non residui a suo debito alcuna somma verso il Locatore), questi, in deroga a quanto previsto nel precedente comma e previa comunicazione scritta da inoltrare al Locatore a mezzo lettera raccomandata a.r. o PEC almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, può chiedere una proroga della locazione del Materiale alle condizioni che saranno concordate tra le parti.

15. Divieto di sublocazione e cessione del contratto

15.1. Il Condattoe si obbliga a non alienare, sublocare o dare in garanzia, in tutto o in parte, il Materiale e comunque ad impedire da parte dei terzi la costituzione sullo stesso di diritti di ritenzione, vincoli, privilegi, garanzie o diritti di godimento a qualsiasi titolo.

15.2. Il Condattoe consente preventivamente, ai sensi dell'art. 1407 c.c., che il Locatore possa in qualsiasi momento cedere a terzi il presente contratto ovvero in tutto o in parte i diritti che gli derivano dal medesimo con efficacia dal momento della notificazione a mezzo raccomandata a.r. o PEC dell'intervenuta cessione.

16. Elezione di domicilio – Obblighi di comunicazione

16.1. Il Condattoe elegge domicilio presso la propria sede o residenza indicata in epigrafe e si obbliga a comunicare immediatamente per iscritto al Locatore ogni variazione di domicilio ovvero della sede legale, amministrativa od operativa dell'impresa. L'obbligo di comunicazione riguarda anche il caso di variazioni concernenti i soci con responsabilità personale.

17. Trattamento dei dati

17.1. Le Parti, ai fini del presente contratto, dichiarano di trattare i dati necessari alla fornitura del Servizio di Ristoro ed alle obbligazioni conseguenti, nel rispetto del Regolamento (UE) GDPR 2016/679 - General Data Protection Regulation, e del D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, incluse le norme di attuazione derivanti dal D. LGS. 101/2018 del 10 agosto 2018.

17.2. Nei casi in cui l'esecuzione delle attività funzionalmente collegate all'erogazione del Servizio di Ristoro comporti l'esecuzione, da parte del Fornitore, di operazioni di trattamento di dati personali diversi dai dati del Cliente, e che il Cliente, per qualsiasi ragione, tratta rendendoli accessibili al Fornitore stesso, le Parti riconoscono e si garantiscono reciprocamente che tutte le operazioni di trattamento dati effettuate saranno eseguite in conformità al Regolamento (UE) GDPR 2016/679 e delle disposizioni nazionali di attuazione sopra citate.

17.3. Il Fornitore comunica al Cliente di essere titolare del Trattamento dei Dati e di aver nominato un Responsabile Protezione dei Dati (RPD/DPO). Il nominativo del DPO designato e l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento nominati dal Titolare sono consultabili presso la sede legale della società o sul sito web del Fornitore stesso.

18. Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01, il Codice Etico, Manleva e i principi di Anticorruzione

18.1. Il Cliente è a conoscenza che il Fornitore ha adottato ed attua un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01, con il relativo Codice Etico e che adotta principi di anticorruzione descritti nella politica emessa dalla sua capogruppo (attualmente IVS Group S.A.), documentazione che il Cliente con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver preso visione accedendo al sito web del Fornitore, di aver letto e compreso interamente.

18.2. Il Cliente aderisce ai principi al succitato modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure ed, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs.231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto modello di organizzazione, gestione e controllo.

18.3. Il Cliente si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i protocolli comportamentali previsti dal codice del Fornitore ai sensi del D.lgs. 231/2001 ed allegati al presente contratto. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

18.4. Il Cliente manleva fin d'ora il Fornitore per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte del Cliente o di suoi eventuali collaboratori.

18.5. Qualora il Cliente, o suoi eventuali collaboratori, violino i precetti citati nel punto precedente, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D.lgs. 231/2001 da parte del Cliente o di suoi eventuali collaboratori, il Fornitore potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. Il Fornitore potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.

18.6 Il Cliente (barrare la casella rilevante):

- ha anch'egli adottato ed attua un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01, con il relativo Codice Etico;
- adotta altresì principi di anticorruzione e pertanto le su riportate clausole da 7.1 a 7.5 si applicano, mutatis mutandi altresì al Fornitore nei confronti del Cliente;
- non ha ad oggi adottato né il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01, né i principi di anticorruzione.

19. Disposizioni finali

19.1. Tolleranza. L'eventuale tolleranza di una parte a comportamenti, atti e/o fatti in violazione delle disposizioni contenute nel presente contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento delle prestazioni dovute.

19.2. Nullità. L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni del presente contratto non pregiudicherà in alcun modo la validità e l'efficacia delle altre disposizioni in esso contenute che rimarranno valide e vincolanti fra le parti.

19.3. Unico accordo. Il presente contratto costituisce l'intero accordo tra le parti con riferimento alle materie in esso disciplinate e supera ogni precedente accordo relativo a dette materie eventualmente esistente tra le parti.

19.4. Sottoscrizione e capacità di agire. Il presente contratto è sottoscritto da soggetti muniti dei necessari poteri e autorizzazioni. In alcun modo potrà essere successivamente eccepito alcun ché circa la mancanza di tali qualità al fine di far valere inefficacie contrattuali ignote al momento della sottoscrizione.

20. Foro convenzionale e legge applicabile

20.1. Qualunque controversia che dovesse insorgere tra il Locatore ed il Conduttore in relazione diretta od indiretta all'interpretazione, esecuzione e/o applicazione del contratto di locazione, con esclusione di ogni deroga per ragioni di connessione, riunione o continenza di cause, sarà devoluta in via esclusiva alla competenza giurisdizionale del Foro di Milano.

20.2. Al presente contratto si applica la legge italiana.

NOME

COGNOME

QUALIFICA

**TIMBRO e FIRMA
o FIRMA DIGITALE**

IL LOCATORE

CLIENTE

Il Conduttore dichiara di avere letto ed acquisito piena conoscenza delle Condizioni Particolari e Generali della locazione che precedono, oltre quanto pubblicato sul sito, e dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di approvare espressamente e specificamente le seguenti clausole: Art.6 (Consegna del Materiale e accollo dei rischi); Art. 7 (Vizi del Materiale); Art. 8 (uso del materiale, obbligo di manutenzione e riparazione, esclusione dell'indennizzo per addizioni e migliorie); Art. 10 (Responsabilità del Conduttore); Art. 11(Assicurazione del Materiale); Art. 12 (Clausola risolutiva espressa); Art. 15 (Divieto di sublocazione e cessione del contratto); Art. 19 (disposizioni finali); Art. 20 (Foro convenzionale).

**TIMBRO e FIRMA
o FIRMA DIGITALE**

**TIMBRO e FIRMA
o FIRMA DIGITALE**

IL LOCATORE

IL CLIENTE

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., del D.Lgs 101/2018 e s.m.i. e dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati ("RGPD") (di seguito congiuntamente indicati come "Normativa Applicabile"), il Fornitore, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali, la informa che lo stesso avverrà per le seguenti finalità:

1. Erogazione dei servizi oggetto del rapporto contrattuale e attività connesse.
2. Adempimento di obblighi di legge e/o contrattuali (a titolo esemplificativo e non esaustivo per la gestione dei Clienti, amministrazione dei Clienti, amministrazione di contratti, ordini, arrivi, fatture)

3. Di Marketing Diretto, previo Suo consenso. In particolare nell'invio di comunicazioni informative e promozionali, anche di natura commerciale, newsletter, materiale pubblicitario e/o offerte di prodotti e di servizi da parte del Titolare.

4. definizione del profilo Utente per personalizzare ed individualizzare le offerte commerciali della scrivente società e delle società appartenenti al suo gruppo. I sopracitati trattamenti verranno effettuati nel rispetto dei principi di liceità e correttezza e trattati con modalità sia informatiche che cartacee da nostri incaricati. Ai sensi della disciplina vigente l'interessato ha diritto di chiedere, in qualunque momento, l'accesso ai Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, nonché la limitazione del trattamento e di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo riguardano. L'interessato ha inoltre diritto, in qualsiasi momento, a revocare il suo consenso liberamente prestato.

Ai sensi della Normativa Applicabile, ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenesse che il trattamento dei Dati Personali sia contrario alla normativa vigente. I predetti diritti potranno essere esercitati scrivendo alla sede legale del Fornitore. L'informativa completa e aggiornata potrà essere consultata all'indirizzo web:

www. _____, nella sezione "privacy policy".

Consenso al trattamento dei dati personali

Con riferimento alla finalità sub n.3 relativa al Marketing diretto del Titolare, Lei dichiara di avere preso visione e compreso per intero l'informativa suindicata e per l'effetto di esprimere la propria volontà in merito all' invio di comunicazioni commerciali e/o promozionali, newsletter, materiale pubblicitario e/o offerte di prodotti e di servizi, nonché compiere studi, ricerche statistiche e/o di mercato sia con modalità di contatto tradizionali (posta cartacea, chiamate tramite operatore) che automatizzate (posta elettronica, sms, mms) da parte del Titolare.

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

Con riferimento alla finalità sub n.4 relativa alla Profilazione, Lei dichiara di avere preso visione e compreso per intero l'informativa suindicata e per l'effetto di esprimere la propria volontà in merito all' invio di comunicazioni commerciali e/o promozionali, newsletter, materiale pubblicitario e/o offerte di prodotti e di servizi, nonché compiere studi, ricerche statistiche e/o di mercato sia con modalità di contatto tradizionali (posta cartacea, chiamate tramite operatore) che automatizzate (posta elettronica, sms, mms) da parte del Titolare.

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

Listino Cliente:

Prezzi

Distributori installati

**TIMBRO e FIRMA
o FIRMA DIGITALE**

CLIENTE

Allegato - Condizioni Particolari

Apparecchiature a noleggio e relativi canoni ed oneri

Descrizione	Quantità	Canone mensile unitario	Oneri di prelocazione unitari	Data consegna
		€	€	
		€	€	
		€	€	
		€	€	

Tutti gli importi si intendono soggetti ad IVA ai sensi di legge.

Interessi di Mora

Sono dovuti gli interessi di mora calcolati in ragione dei giorni di ritardo in base al maggior cumulo dei tassi moratori previsti dal D.Lgs 231/2002

Corrispettivi accessori

Manutenzione periodica e correttiva

Il su riportato canone annuale per il noleggio di ciascuna delle apparecchiature su elencate include l'esecuzione di numero 8 (otto) interventi di manutenzione ordinaria e/o correttiva.

Eventuali interventi ulteriori rispetto al predetto numero saranno fatturati dal Fornitore al Cliente a fronte della corresponsione anticipata di un corrispettivo pari ad € _____ oltre IVA ai sensi di legge, per ciascun intervento.

Bombole di gas e ricarica

Bombola gas tipo, _____, corrispettivo dovuto per ciascuna bombola: € _____, oltre Iva ai sensi di legge;

Corrispettivo dovuto per ciascuna ricarica di singola bombola di gas € _____, oltre Iva ai sensi di legge.

Analisi dell'acqua

Corrispettivo dovuto per ciascuna analisi chimico-fisica € _____, oltre Iva ai sensi di legge;

Corrispettivo dovuto per ciascuna analisi batteriologica € _____, oltre Iva ai sensi di legge;

Corrispettivo dovuto per ciascuna analisi complessiva € _____, oltre Iva ai sensi di legge.

Sanificazione periodica

Per ciascun intervento di sanificazione è dovuto un corrispettivo di € _____, oltre Iva ai sensi di legge.

**TIMBRO e FIRMA
o FIRMA DIGITALE**

CLIENTE